

**ENTE AUTONOMO REGIONALE
TEATRO "VITTORIO EMANUELE"
- MESSINA -**

===== § § § =====

Capitolato Speciale di Gara per la copertura assicurativa
Sezione 1 – Incendio Immobili ed Incendio Contenuto

Sezione 2 – Furto/Rapina



CLAUSOLA BROKER

Quanto indicato nel presente capitolato è prevalente su tutte le condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante e prevalente sulla polizza stessa, si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

Per la determinazione del contenuto del presente capitolato, per l'assistenza e la effettuazione della presente procedura l'Ente Autonomo Regionale Teatro "Vittorio Emanuele" di Messina si è avvalso dell'opera di brokeraggio del broker European Brokers srl che provvederà anche alla collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto che scaturirà dalla procedura di gara. L'attività del broker sopra indicato avrà quindi carattere continuativo nella fase successiva alla aggiudicazione per tutta la durata contrattuale prevista, nei termini, con le procedure, modalità ed adempimenti reciproci previsti dal capitolato speciale e dalla normativa generale di gara.

L'opera del broker, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale sarà stipulato il contratto e la suddetta remunerazione non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico del Teatro "Vittorio Emanuele" di Messina i cui oneri economici sono costituiti dalla corresponsione dei premi di polizza nei termini e modi previsti dal capitolato speciale.

Le Compagnie, pertanto, accettano e riconoscono, pena la nullità delle offerte presentate, il broker European Brokers srl quale broker dell'Ente Autonomo Teatro "Vittorio Emanuele" e che la remunerazione da parte delle stesse avverrà esclusivamente con le modalità e nei termini espresse dalle condizioni della normativa di gara e dal Capitolato Speciale di Gara in ragione del 10% del premio imponibile.

L'ente e la Compagnia si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'assicurazione avverrà tramite il broker European Brokers srl.



**COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI
CONDIZIONI GENERALI E COMUNI A TUTTE LE SEZIONI INCENDIO**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- **CONTRAENTE:** Il soggetto che stipula il contratto;
- **ASSICURATO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa;
- **Broker:** Chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando alla loro gestione ed esecuzione. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- **ASSICURAZIONE:** Il contratto di assicurazione;
- **POLIZZA;** Il documento che prova l'assicurazione;
- **SOCIETA':** L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici;
- **PREMIO:** La somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **RISCHIO:** Le probabilità che si verifichi un sinistro e l'entità dei danni che potrebbero derivarne;
- **SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **FRANCHIGIA:** La parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato;
- **INCENDIO:** Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e autopropagarsi;



- **ESPLOSIONE:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **SCOPPIO:** Repentino dirompersi di contenitori per l'eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione.
Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio;
- **IMPLOSIONE:** Repentino dirompersi o deformarsi di contenitori stagni per mancanza di pressione interna;
- **FABBRICATO:** L'intera costruzione edile, compresi:
 - ✓ fissi, infissi;
 - ✓ opere di fondazione o interrate;
 - ✓ impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi; impianti di riscaldamento; impianti di condizionamento d'aria;
 - ✓ impianti di comunicazione e segnalazione;
 - ✓ ascensori, montacarichi, scale mobili;
 - ✓ altri impianti considerati immobili per natura o destinazione;
 - ✓ tettoie, passaggi coperti e simili migliorie;
 - ✓ tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali;
 - ✓ statue, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

===== § § § =====

BENI MOBILI

- **IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO:**
 - ✓ Attrezzi, macchine;
 - ✓ Mobilio, arredi, macchine di ufficio;
 - ✓ Scaffalature, banchi;
 - ✓ Impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto e imballaggio;
 - ✓ Impianti portatili di condizionamento o riscaldamento;
 - ✓ Attrezzature in genere; registri, cancelleria;
 - ✓ Addizioni e migliorie apportate ai locali tenuti in locazione.



- ✓ Elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, nonché apparecchiature elettro-medicali, se non assicurati con apposita polizza.
- **MERCI:** Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, escluse le sostanze ed i prodotti esplosivi ed infiammabili.
- **MONETE, BIGLIETTI DI BANCA, MARCHE DA BOLLO, TITOLI DI CREDITO O DI PEGNO e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.**
- **ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, REGISTRI, FOTOGRAFIE, ECC...**

===== § § § =====

- **ESPLODENTI:** Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, danno luogo ad esplosione:
 - A contatto con l'aria o con l'acqua, anche in condizioni normali;
 - Per azione meccanica o termica;e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A al medesimo R.D.
- **INFIAMMABILI:** Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Gas combustibili;
 - Liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C (tipo A) e a 35°C (tipo B) o a 100°C (tipo C);
 - Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - Sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.
- **MERCI SPECIALI:**
 - Celluloide grezza ed oggetti di celluloide;
 - Espansite;
 - Schiuma di lattice; gommaspugna; microporosa;
 - Materie plastiche espanse o alveolari;



- Imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
- **SOSTANZE INQUINANTI:** Sostanze che provocano l'emissione di particelle o gas che determinano inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del terreno.
- **INCOMBUSTIBILITA':** Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.



Modalità di formulazione dell'offerta

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, essendo la gara espletata con aggiudicazione "**a lotto unico**", sarà considerato più basso il premio complessivo scaturente dalla somma dei premi di tutte le coperture assicurative oggetto della procedura.

Le compagnie di assicurazione partecipanti dovranno compilare esclusivamente l'allegato prospetto di offerta in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalità specificamente previste dagli atti di gara.

L'aggiudicazione sarà pronunciata in favore della Compagnia che avrà praticato l'offerta complessivamente più bassa.

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.

Impegno di massima spesa complessiva per tutte le coperture assicurative oggetto della procedura, comprensivo di ogni onere ed imposta euro 39.000,00.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INCENDIO

Articolo 1: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2: Assicurazione presso diversi assicuratori

Per quanto coperto dalla presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza del capitale assicurato previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto sia dalla presente polizza, sia da altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il capitale assicurato previsto dalla presente polizza.

Articolo 3: Decorrenza e durata del contratto

La presente polizza decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato dal broker European Brokers srl che, a mezzo mail, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà durata di anni tre al termine dei quali cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

La compagnia e' tenuta a concedere, previa richiesta da parte dell'Amministrazione tramite il broker European Brokers un periodo di proroga non superiore a mesi sei alle medesime condizioni di garanzia e con un premio lordo comprensivo di ogni onere ed imposta per il periodo assicurativo pari ai mesi di proroga in dodicesimi senza alcun aggravio di costo rispetto al calcolo pro rata temporis.

Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni o condizioni migliorative, di anno in anno, con un massimo di tre anni.

Articolo 4: Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurato è tenuto al pagamento del premio al broker European Brokers srl entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia come previsto dall'art. 4), nonché il pagamento annuale dei premi successivi.

Entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso del premio il broker provvederà a rimettere l'incasso alla Compagnia a mezzo mail.

In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui il broker



trasmetterà alla Compagnia l'avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto.

Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra.

L'Assicurato si riserva di inserire in garanzia, alle medesime condizioni economiche e garantistiche in essere, nuovi beni da assicurare ovvero si riserva di escludere beni assicurati con la presente polizza.

In conseguenza delle suddette movimentazioni si provvederà alla eventuale regolazione di premio alla fine di ciascuna annualità assicurativa e la Società emetterà di conseguenza il relativo documento contrattuale.

I premi devono essere pagati dall'Ente Autonomo Teatro al broker che provvederà agli adempimenti conseguenti, nonché alla conferma dell'avvenuto incasso alla Compagnia ed alla Contraente considerandosi il pagamento effettuato al broker, ai fini della decorrenza, efficacia ed effetto della polizza, come se fosse effettuato alla Compagnia, fermo restando l'obbligo del broker di provvedere alla rimessa dei premi alla Compagnia secondo i modi d'uso.

Il broker tratterrà, all'atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie, le relative commissioni di spettanza in ragione del 10% da praticarsi sul premio imponibile.

Articolo 5: Modifiche dell'assicurazione

Fermo restando quanto previsto dalla presente polizza, le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 6: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto ad informare per iscritto la Compagnia, tramite il broker European Brokers srl, di ogni eventuale aggravamento del rischio che comporti alterazione sostanziale dello stesso. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'eventuale indennizzo, nonché la cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Articolo 7: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

Articolo 8: Buona fede e manutenzione

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni e/o informazioni all'atto



della emissione della presente polizza e delle eventuali successive variazioni non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché le stesse siano avvenute "in buona fede" e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società l'eventuale maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Parimenti non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione.

L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza di lavori di ristrutturazione interna dei fabbricati oggetto della assicurazione ove questa comporti l'intervento su strutture portanti del fabbricato.

Articolo 9: Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità la Società ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante PEC all'Ente Contraente ed al broker.

La Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Articolo 10: Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta tramite il broker European Brokers alla Compagnia, nel termine di 15 giorni lavorativi dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

Il Contraente deve comunque fare tutto quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le spese saranno a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Articolo 11: Obblighi in caso di sinistro

Fermo quanto previsto in merito alla denuncia di sinistro, il Contraente deve altresì:

- a) Fare entro cinque giorni lavorativi dall'accaduto una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, precisando quanto si è a conoscenza in merito alla dinamica del sinistro; la data, l'ora ed il luogo dello stesso; la presunta causa e l'approssimativa entità del danno;
- b) Trasmettere copia di quanto sopra e di qualsiasi altra documentazione attinente il sinistro al broker che provvederà agli adempimenti di conseguenza;
- c) Conservare le tracce ed i residui del sinistro sino a periziazione definitiva e sempreché non siano sorte contestazioni tra le parti;
- d) Redigere un dettagliato inventario dei danni subiti indicando genere, quantità e valore delle cose danneggiate o distrutte;
- e) Mettere a disposizione della Società la necessaria documentazione, i registri, conti e fatture.



Si conviene altresì che, in caso di sinistro che colpisca parzialmente gli enti assicurati, le operazioni peritali dovranno essere condotte in considerazione delle peculiarità ed esigenze della Contraente, in modo tale da ridurre al minimo le eventuali sospensioni o interruzioni di attività sia nel tempo che nello spazio.

Articolo 12: Anticipo indennizzi

In caso di sinistro, il Contraente ha la facoltà di chiedere, non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'importo indennizzabile presunto non sia inferiore a Euro 100.000,00.

La Compagnia è tenuta a soddisfare la richiesta entro 30 giorni lavorativi.

Tale anticipazione non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00.= (cinquecentomila)

Articolo 13: Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) Il Contraente non sia in grado, per qualsiasi motivo, di dare alla Società quietanza del pagamento;
- b) Alla Società non sia stato notificato un "atto di opposizione" nei modi stabiliti dalla legge.
Nel qual caso, la somma dichiarata disponibile dalla Società, su richiesta del Contraente, dovrà essere depositata in libretto bancario con decorrenza degli interessi a favore della stessa;
- c) Alla Società non sia stato notificato un atto di cessione;
- d) A carico del Contraente e/o di un proprio dipendente e/o amministratore sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro ovvero, per questo, siano stati notificati avvisi di reato.

Articolo 14: Rinuncia alla rivalsa

Ove l'Assicurato non eserciti l'azione nei confronti del responsabile, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del codice civile, salvo nel caso di dolo, verso:

- persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società ove partecipi il Contraente e/o controllate dallo stesso ovvero consociate o collegate;
- eventuali utenti.



Articolo 15: Diritti nascenti dalla polizza

I diritti nascenti dalla presente polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente e dalla Compagnia assicuratrice.

Il Contraente deve compiere tutti gli atti necessari all'accertamento dei danni e finalizzati e/o funzionali alla liquidazione degli stessi, anche nel caso in cui la proprietà di quanto danneggiato sia di terzi.

Tuttavia, l'indennizzo dei danni, col consenso dell'assicurato, può essere liquidato al titolare dell'interesse.

Articolo 16: Procedura per la valutazione dei danni

L'ammontare del danno è concordato fra le parti direttamente ovvero, a richiesta di una di esse, è valutato da periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dall'Assicurato mediante apposito atto unico.

I due periti, in caso di disaccordo, devono procedere alla nomina di un terzo perito.

Tale nomina dovrà eventualmente essere fatta su semplice richiesta di uno di essi anche nel caso in cui non vi sia disaccordo.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri soggetti i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza tuttavia avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina – anche su istanza di una sola delle parti - è demandata al Presidente del competente Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese per il proprio perito mentre quelle del terzo perito saranno sostenute al 50%.

Articolo 17: Mandato dei periti

I periti sono dispensati da ogni formalità e devono:

- indagare sulle circostanze, sulla natura, causa, dinamica e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattuali previsti in polizza;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro;
- stimare e liquidare il danno, comprese le spese per salvataggio, demolizione e sgombero.



I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale - al quale devono essere allegate le stime dettagliate - da notificare ad ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai superiori punti sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Articolo 18: Onorari per periti

La Compagnia rimborserà – in caso di danno risarcibile a termini di polizza – le spese e gli onorari pagati di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del “terzo perito”.

La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo di euro 50.000,00 per anno assicurativo con il limite di euro 25.000,00 per sinistro.

Articolo 19: Onorari per architetti, ingegneri e consulenti

La Compagnia rimborserà, fino ad un massimo di euro 50.000,00 per anno assicurativo con il limite per sinistro di euro 25.000,00 le spese e gli onorari sostenuti dal Contraente per architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni e quant'altro necessario per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile a termini della presente polizza.

Tale rimborso sarà quantificato in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali ferma restando l'esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Articolo 20: Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che, in tutti i casi dubbi o di eventuali discordanze tra le condizioni di polizza, verrà data al contratto l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Articolo 21: Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.



Articolo 22: Foro competente

Il Foro competente per le controversie riguardanti la presente polizza è quello del territorio di ubicazione del Contraente.

Articolo 23: Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni previste dalla polizza si rinvia alle norme di legge.

Articolo 24: Deroga alla proporzionale 10%

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Articolo 25: Porzioni di fabbricati

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative parti di proprietà comune.

Articolo 26: Enti all'aperto

Ai fini della presente assicurazione, la garanzia si intende prestata anche nel caso in cui alcune attrezzature e/o impianti del Contraente dovessero essere riposti in aree del Contraente chiuse o all'aperto ed ovunque lo stesso abbia la necessità di riporne parte intendendosi incluso in garanzia il caso in cui dovessero essere depositate presso stabilimenti e/o depositi di terzi, fiere, esposizioni, anche all'aperto.

Ai fini dell'efficacia all'aperto della presente estensione di garanzia è necessario che le caratteristiche delle suddette attrezzature e/o impianti non siano incompatibili con la permanenza all'aperto e comunque è fatto obbligo al Contraente provvedere – per quanto tecnicamente ed oggettivamente possibile – alla tutela e protezione di tali beni.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Ai fini della presente estensione di garanzia, si precisa che ove il sinistro che colpisca enti all'aperto sia imputabile a eventi sociopolitici (con esclusione degli atti di terrorismo e/o sabotaggio) o ad eventi atmosferici, il risarcimento sarà effettuato con una franchigia di euro 5.000,00 ed un massimo risarcimento per sinistro di euro 25.000,00.



SEZIONE 1
COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO BENI IMMOBILI,
IMPIANTI, ATTREZZATURE E MERCI
ARREDAMENTO, VALORI, ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI,
REGISTRI

Articolo 1: Rischi assicurati

La Compagnia risarcisce tutti i danni materiali e diretti causati ai fabbricati indicati in polizza - anche se di proprietà di terzi e condotti dal Contraente – agli impianti, alle attrezzature ed alle merci provocati da:

- A. **incendio;**
- B. **fulmine;**
- C. **esplosione e/o scoppio** non provocati da ordigni esplosivi; Implosione;
- D. **caduta di aeromobili**, loro parti e cose da essi trasportate; veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate; meteoriti e relative scorie, corpi celesti ed oggetti orbitanti di qualsiasi genere;
- E. **urto di veicoli stradali;**
- F. **onda sonica** provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica;
- G. **rovina di ascensori e montacarichi**, compresi i danni agli stessi a seguito di accidentale rottura dei relativi congegni;
- H. **fumo, gas e vapori** fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio dei fabbricati oppure sviluppatasi a seguito di incendio o altro evento garantito con la presente polizza che ha colpito le cose assicurate o altri enti – anche di terzi – posti nell'ambito di venti metri di distanza;
- I. **fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere** fuoriusciti a seguito di guasti o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere a servizio dei fabbricati assicurati incluso il colaggio da impianti automatici di estinzione.

Sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio.

La garanzia è prestata con una franchigia di euro 1.000,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro e di euro 50.000,00 per anno assicurativo.



Per quanto concerne i danni al contenuto, fermo restando il limite di cui sopra, il massimo risarcimento per evento è di euro 25.000,00;

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza di euro 50.000,00 per anno, con una franchigia di euro 2.500,00 per sinistro;

J. **guasti arrecati per ordine delle Autorità** nonché quelli prodotti dal Contraente e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi garantiti dalla presente polizza;

K. **furto di fissi ed infissi**, anche in occasione di eventi socio-politici, di proprietà e di uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri.

Limite di risarcimento per sinistro euro 10.000,00; per anno assicurativo euro 25.000,00.

L. **rottura di lastre** di vetro, cristallo, mezzo cristallo o altro materiale di pertinenza agli immobili assicurati – inclusi i vani di uso comune del fabbricato - causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragani o altro evento previsto dalla polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa; franchigia euro 1.000,00 con il limite di risarcimento per lastra di euro 10.000,00.

M. **fenomeno elettrico**: la Società assicura i danno materiali e diretti arrecati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici provocati da qualunque causa ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici al servizio dei fabbricati assicurati e/o degli impianti, compresi i danni ad apparati audio e video anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all'esterno degli immobili o impianti medesimi.

La presente estensione di garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile, con una franchigia di euro 2.500,00 per sinistro e un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro e di euro 50.000,00 per annualità assicurativa;

N. **scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio (con esclusione dei danni cagionati da atti di terrorismo e sabotaggio)**. La Società assicura:

a) i danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi con esclusione di quelli cagionati da atti di terrorismo e sabotaggio;



b) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Sono altresì compresi i danni materiali e diretti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

Il pagamento dell'indennizzo per sinistro sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di euro 2.500,00.

In nessun caso la Compagnia pagherà per sinistro somma maggiore del 80% del valore dell'immobile assicurato colpito dall'evento di danno e del 70% del valore complessivamente assicurato per la partita "Contenuto" per danni a quest'ultimo.

Limitatamente ai danni conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio lo scoperto viene elevato al 30% con il minimo di € 2.500,00.

Massimo risarcimento per sinistro: 70% del valore di ciascun immobile assicurato colpito dall'evento di danno con il massimo di € 15.000.000,00 complessivi.

Per i danni al contenuto per la medesima causa: massimo risarcimento pari al 50% della somma assicurata alla partita "contenuto".

Sono comunque esclusi i danni da:

- a) imbrattamento e/o deterioramento di muri esterni;
- b) furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) inondazione o frana;
- d) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- e) atti di terrorismo perpetrati con armi o ordigni nucleari, batteriologici o chimici;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di manovre e/o controlli;
- h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine delle autorità o in occasione di serrata.

Ove si siano verificati sinistri riconducibili ad atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, la Compagnia può rescindere anche dalla sola estensione ai danni conseguenti a terrorismo e sabotaggio organizzato alla fine di ciascun annualità assicurativa.

In tal caso, il premio annuo che andrà ad essere corrisposto dall'assicurato terrà conto della riduzione da praticarsi per le annualità successive.



O. **eventi atmosferici:** La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria e marine ed altri simili manifestazioni atmosferiche; nonché da accumuli di neve, gelo e ghiaccio - inclusi i danni provocati dall'urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2) di bagnamento che si verifichino all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio, attraverso rotture, brecce o lesioni provocati al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata e penetrazione di acqua marina ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);
- subiti da:
 - recinti, cancelli, camini, insegne od antenne ad eccezione di quelle centralizzate;
 - capannoni presso statici e simili;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere ad eccezione della rottura lastre;
 - lastre in cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
 - fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve nonché al loro contenuto.

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro di euro 1.000,00.

In nessun caso la Compagnia pagherà per sinistro somma maggiore del 80% del valore dell'immobile assicurato colpito dall'evento di danno e del 80% del valore complessivamente assicurato per la partita "Contenuto" per danni a quest'ultimo.

P. **inondazioni, alluvioni e allagamenti:** La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati da:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) mareggiate e/o maree.

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di euro 10.000,00).



In nessun caso la Compagnia pagherà per sinistro somma maggiore del 70% del valore assicurato per il fabbricato colpito dall'evento di danno e del valore complessivamente assicurato per la partita "Contenuto" per danni a quest'ultimo, con un massimo risarcimento complessivo di euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno.

Per quanto concerne i danni al contenuto il massimo risarcimento per evento è di euro 1.500.000,00 ferma restando l'applicazione di una franchigia di euro 10.000,00.

Q. spese di demolizione e sgombero: La Società risarcisce le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato e disponibile i residui di ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino ad un importo massimo pari al 20% del danno indennizzabile con il massimo di euro 250.000,00 per sinistro;

R. rimpiazzo del combustibile: La Società risarcisce le spese di rimpiazzo del combustibile anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio degli enti assicurati.

Tale garanzia è prestata per un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Franchigia euro 2.500.00.=.

U - Ricorso Vicini: La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi da incendio di fabbricati, cose, manufatti e/o beni mobili o immobili di cui il Contraente stesso sia proprietario e/o conduttore e/o detentore e di cui debba rispondere a qualsiasi titolo.

Massimo risarcimento per sinistro e per anno: euro 1.500.000,00.

Ove la presente estensione di garanzia dovesse essere prestata anche con polizza di responsabilità civile derivante dalla conduzione di fabbricati e cose dell'assicurato, la presente garanzia si intenderà operante per l'eccedenza rispetto al massimale assicurato con detta polizza.

Articolo 2: Esclusioni

Sono esclusi i danni, salvo che il Contraente non provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con gli eventi appresso elencati:

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di insurrezione, di invasione, nonché – nel caso di confisca – sequestro, requisizione, per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata;
- b) Verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.



- c) Causati con dolo dell'Assicurato;
- d) Causati da eruzione vulcanica;
- e) Causati da Terremoto, Maremoto;
- f) Di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) Alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiale;
- h) Alle autovetture ed ai veicoli in genere del Contraente;
- i) Danni dovuti a maremoto, frane e smottamenti.
- j) Il crollo o il collasso strutturale dipendente dalla mancata o errata manutenzione della struttura.

Articolo 3: Enti e somme assicurate

UBICAZIONE 1 - Immobile in Via Giuseppe Garibaldi, 201 - adibito a teatro e relative pertinenze

Partita 1: Immobile - **Somma assicurata euro 14.000.000,00**

Partita 2: **Contenuto:** Il valore complessivo del contenuto del fabbricato assicurato è pari a **euro 1.500.000,00** La somma assicurata deve intendersi quale massimo risarcimento per sinistro per danni subiti dal contenuto, ovunque riposto nel cespite assicurato di proprietà/conduzione ove l'Assicurato ha ubicato beni mobili dei quali è proprietario e/o conduttore e/o custode a qualsiasi titolo. La garanzia opererà parimenti per il contenuto di fabbricati che eventualmente saranno inseriti in garanzia in corso di contratto alle medesime condizioni in vigore ferma restando la regolazione del relativo premio alla fine di ciascuna annualità assicurativa.

La Società non farà luogo all'applicazione dell'art. 1907 del codice civile, qualunque sia il valore di quanto contenuto in ciascuno dei cespiti che risulterà al momento del sinistro.

Ove non diversamente contrattualizzato, la franchigia prevista per ciascun sinistro è pari a € 1.000,00 e la Società in nessun caso pagherà somma maggiore di quella assicurata.

Ai fini della presente copertura assicurativa, sono comprese in garanzia le attrezzature (fotocopiatrici, attrezzature di ufficio, attrezzature tecniche, computers, ecc.) in possesso dell'Assicurato a seguito di noleggio, leasing, ecc. ove non assicurate con polizza specifica e gli strumenti musicali. Questi ultimi per una somma complessiva di euro 50.000,00.= già compresa nella somma assicurata con la presente partita.

UBICAZIONE 2 – Via Luigi Galvani, snc – Loc. Zirri Gazzi

Partita 1: Immobile adibito a Deposito e Laboratorio di scenografie e merci varie.

Somma assicurata euro 180.000,00.



Partita 2: Contenuto: Il valore complessivo del contenuto del fabbricato assicurato di cui alla partita 2 è pari a **euro 180.000,00**.

La suddetta somma assicurata deve intendersi quale massimo risarcimento per sinistro per danni subiti dal contenuto, ovunque riposto nel cespite assicurato di proprietà/conduzione ove l'Assicurato abbia ubicato beni mobili dei quali è proprietario e/o conduttore e/o custode a qualsiasi titolo.

La Società non farà luogo all'applicazione dell'art. 1907 del codice civile, qualunque sia il valore di quanto contenuto in ciascuno dei cespiti che risulterà al momento del sinistro.

Ove non diversamente contrattualizzato, la franchigia prevista per ciascun sinistro è pari a € 1.000,00 e la Società in nessun caso pagherà somma maggiore di quella assicurata.

Ai fini della presente copertura assicurativa, sono comprese in garanzia le attrezzature (fotocopiatrici, attrezzature di ufficio, attrezzature tecniche, computers, ecc.) in possesso dell'Assicurato a seguito di noleggio, leasing, ecc. ove non assicurate con polizza specifica.

UBICAZIONE 3 – Vill. Tremestieri, snc

Partita 1: Immobile adibito laboratorio di scenografia e relative pertinenze.
Somma assicurata euro 180.000,00.

Partita 2: Contenuto: Il valore complessivo del contenuto del fabbricato assicurato di cui è pari a euro 180.000,00.

La suddetta somma assicurata deve intendersi quale massimo risarcimento per sinistro per danni subiti dal contenuto, ovunque riposto nel cespite assicurato di proprietà/conduzione ove l'Assicurato abbia ubicato beni mobili dei quali è proprietario e/o conduttore e/o custode a qualsiasi titolo.

La Società non farà luogo all'applicazione dell'art. 1907 del codice civile, qualunque sia il valore di quanto contenuto in ciascuno dei cespiti che risulterà al momento del sinistro.

Ove non diversamente contrattualizzato, la franchigia prevista per ciascun sinistro è pari a € 1.000,00 e la Società in nessun caso pagherà somma maggiore di quella assicurata.



Ai fini della presente copertura assicurativa, sono comprese in garanzia le attrezzature (fotocopiatrici, attrezzature di ufficio, attrezzature tecniche, computers, ecc.) in possesso dell'Assicurato a seguito di noleggio, leasing, ecc. ove non assicurate con polizza specifica.



SEZIONE 2

***COPERTURA ASSICURATIVA FURTO BENI MOBILI,
ATTREZZATURE D'UFFICIO, VALORI ED OGGETTI D'ARTE***



CLAUSOLA BROKER

Quanto indicato nel presente capitolato è prevalente su tutte le condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante e prevalente sulla polizza stessa, si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

Per la determinazione del contenuto del presente capitolato, per l'assistenza e la effettuazione della presente procedura l'Ente Autonomo Regionale Teatro "Vittorio Emanuele" di Messina si è avvalso dell'opera di brokeraggio del broker European Brokers srl che provvederà anche alla collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto che scaturirà dalla procedura di gara. L'attività del broker sopra indicato avrà quindi carattere continuativo nella fase successiva alla aggiudicazione per tutta la durata contrattuale prevista, nei termini, con le procedure, modalità ed adempimenti reciproci previsti dal capitolato speciale e dalla normativa generale di gara.

L'opera del broker, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale sarà stipulato il contratto e la suddetta remunerazione non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico del Teatro "Vittorio Emanuele" di Messina i cui oneri economici sono costituiti dalla corresponsione dei premi di polizza nei termini e modi previsti dal capitolato speciale.

Le Compagnie, pertanto, accettano e riconoscono, pena la nullità delle offerte presentate, il broker European Brokers srl quale broker dell'Ente Autonomo Teatro "Vittorio Emanuele" e che la remunerazione da parte delle stesse avverrà esclusivamente con le modalità e nei termini espresse dalle condizioni della normativa di gara e dal Capitolato Speciale di Gara in ragione del 10% del premio imponibile.

L'ente e la Compagnia si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'assicurazione avverrà tramite il broker European Brokers srl.



RISCHIO FURTO – CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- **CONTRAENTE:** Il soggetto che stipula il contratto;
- **ASSICURATO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa;
- **Broker:** Chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando alla loro gestione ed esecuzione. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- **ASSICURAZIONE:** Il contratto di assicurazione;
- **POLIZZA;** Il documento che prova l'assicurazione;
- **SOCIETA':** L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici;
- **PREMIO:** La somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **RISCHIO:** Le probabilità che si verifichi un sinistro e l'entità dei danni che potrebbero derivarne;
- **SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **FRANCHIGIA:** La parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato;



Articolo 1: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2: Assicurazione presso diversi assicuratori

Per quanto coperto dalla presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza del capitale assicurato previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto sia dalla presente polizza, sia da altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il capitale assicurato previsto dalla presente polizza.

Articolo 3: Decorrenza e durata del contratto

La presente polizza decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato dal broker European Brokers srl che, a mezzo mail, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà durata di anni tre al termine dei quali cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

La compagnia e' tenuta a concedere, previa richiesta da parte dell'Amministrazione tramite il broker European Brokers un periodo di proroga non superiore a mesi sei alle medesime condizioni di garanzia e con un premio lordo comprensivo di ogni onere ed imposta per il periodo assicurativo pari ai mesi di proroga in dodicesimi senza alcun aggravio di costo rispetto al calcolo pro rata temporis.

Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni o condizioni migliorative, di anno in anno, con un massimo di tre anni.

Articolo 4: Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurato è tenuto al pagamento del premio al broker European Brokers srl entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia nonché al pagamento annuale dei premi successivi.

In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui il broker trasmetterà alla Compagnia l'avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto.

Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra.



L'Assicurato si riserva di inserire in garanzia, alle medesime condizioni economiche e garantistiche in essere, nuovi beni da assicurare ovvero si riserva di escludere beni assicurati con la presente polizza.

In conseguenza delle suddette movimentazioni si provvederà alla eventuale regolazione di premio alla fine di ciascuna annualità assicurativa e la Società emetterà di conseguenza il relativo documento contrattuale.

I premi devono essere pagati dall'Ente Autonomo Teatro al broker che provvederà agli adempimenti conseguenti, nonché alla conferma dell'avvenuto incasso alla Compagnia ed alla Contraente considerandosi il pagamento effettuato al broker, ai fini della decorrenza, efficacia ed effetto della polizza, come se fosse effettuato alla Compagnia, fermo restando l'obbligo del broker di provvedere alla rimessa dei premi alla Compagnia secondo i modi d'uso.

Il broker tratterà, all'atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie, le relative commissioni di spettanza in ragione del 10% da praticarsi sul premio imponibile.

Articolo 5: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto ad informare per iscritto la Compagnia, tramite il broker, di ogni eventuale aggravamento del rischio che comporti alterazione sostanziale dello stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'eventuale indennizzo, nonché la cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Articolo 6: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

Articolo 7: Buona fede e manutenzione

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni e/o informazioni all'atto della emissione della presente polizza e delle eventuali successive variazioni non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché le stesse siano avvenute "in buona fede" e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società l'eventuale maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Parimenti non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione.

L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza di lavori di ristrutturazione interna dei fabbricati oggetto della assicurazione ove questa comporti l'intervento su strutture portanti del fabbricato.

Articolo 8: Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità la Società ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante PEC all'Ente Contraente ed al broker.



La Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Articolo 9: Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

Articolo 10: Foro competente

Il Foro competente per le controversie riguardanti la presente polizza è quello del territorio di ubicazione del Contraente.

Articolo 11: Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni previste dalla polizza si rinvia alle norme di legge.

Articolo 12: Diritti nascenti dalla polizza

I diritti nascenti dalla presente polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente e dalla Compagnia assicuratrice.

Il Contraente deve compiere tutti gli atti necessari all'accertamento dei danni e finalizzati e/o funzionali alla liquidazione degli stessi, anche nel caso in cui la proprietà di quanto danneggiato sia di terzi.

Tuttavia, l'indennizzo dei danni, col consenso dell'assicurato, può essere liquidato al titolare dell'interesse.

Articolo 13: Procedura per la valutazione dei danni

L'ammontare del danno è concordato fra le parti direttamente ovvero, a richiesta di una di esse, è valutato da periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dall'Assicurato mediante apposito atto unico.

I due periti, in caso di disaccordo, devono procedere alla nomina di un terzo perito.

Tale nomina dovrà eventualmente essere fatta su semplice richiesta di uno di essi anche nel caso in cui non vi sia disaccordo.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri soggetti i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza tuttavia avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina – anche su istanza di una sola delle parti - è demandata al Presidente del competente Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese per il proprio perito mentre quelle del terzo perito saranno sostenute al 50%.



Articolo 14: Mandato dei periti

I periti sono dispensati da ogni formalità e devono:

- indagare sulle circostanze, sulla natura, causa, dinamica e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattuali previsti in polizza;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro;
- stimare e liquidare il danno, comprese le spese per salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale - al quale devono essere allegate le stime dettagliate - da notificare ad ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai superiori punti sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Articolo 15: Recupero delle cose rubate

Se quanto rubato viene recuperato anche parzialmente, il Contraente deve darne tempestivamente comunicazione alla Compagnia.

Se il sinistro è stato liquidato le cose recuperate divengono proprietà della Compagnia, salvo che l'Assicurato non restituisca l'importo riscosso rispondente al valore di quanto recuperato.

Se il sinistro non sia stato ancora liquidato, l'Assicurato verrà risarcito per un importo diminuito del valore di quanto recuperato, fermo restando quanto dovuto dalla Compagnia per il risarcimento dei danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro.

Articolo 16: Interpretazione del contratto

Le parti convengono che l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole per il Contraente.



SEZIONE 2
COPERTURA ASSICURATIVA FURTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE D'UFFICIO, VALORI ED
OGGETTI D'ARTE

Articolo 1: Rischi assicurati

La Compagnia risarcisce all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose asportate:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o altri attrezzi allo scopo utilizzati: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiavi vere, anche se fraudolento;
- per vie diverse da quelle ordinarie che richiedano superamento di ostacoli o impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta successivamente, a locali chiusi.

Sono equiparati ai danni da furto i guasti causati per commettere un furto o per tentare di commetterlo.

Articolo 2: Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni o scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti naturali; atti di guerra, invasione o occupazione militare, esercizio di potere usurpato; confische o requisizioni per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, a meno che l'Assicurato non dimostri che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati dall'Assicurato con dolo ovvero commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali l'Assicurato risponde a norma di legge o da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- a autovetture ed automezzi del Contraente.
- di qualsiasi natura se determinati o conseguenti al mancato, errato o inadeguato funzionamento dei sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o altra componente in ordine alla gestione del cambiamento della data con l'inizio dell'anno 2000.



Articolo 3: Enti e somme assicurate

Premesso che la presente copertura assicurativa è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", sono oggetto della presente assicurazione:

Ubicazione 1 - Immobile in Via Giuseppe Garibaldi, 201 - adibito a teatro e relative pertinenze

- A. Arredamenti ed attrezzature di ufficio per complessive euro 20.000,00 intendendosi tale somma quale massimo risarcimento per sinistro, per danni subiti dal contenuto ovunque riposto nell'immobile adibito a teatro e relative pertinenze ed uffici.
1. La Società non farà luogo, qualunque sia il valore di quanto contenuto nel fabbricato che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.
 2. La franchigia prevista per ogni sinistro è di euro 500,00.
 3. Ai fini della presente copertura assicurativa, sono comprese in garanzia le attrezzature di ufficio in possesso del Contraente a seguito di noleggio, leasing, comodato, ecc.
- B. Monete, biglietti di banca, marche da bollo, titoli di credito o di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
La franchigia prevista per sinistro è di euro 500,00.=
B.1: Valori posti in mezzo di custodia – Cassaforte di grado A – euro 35.000,00.=;
B.2: Denaro; carte valori; titoli di credito fuori cassaforte - euro 20.000,00;
- C. Archivi, documenti, disegni, registri, fotografie, ecc. La Compagnia risarcisce il danno materiale costituito dalla perdita delle cose assicurate nonché il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, all'uso ed alla utilizzabilità delle cose medesime, escludendo qualsiasi riferimento a valore artistico o scientifico.

Per ogni sinistro è prevista l'applicazione di una franchigia di euro 500,00 ed in nessun caso la Compagnia pagherà per sinistro un risarcimento superiore a euro 10.000,00;

- D. Oggetti d'arte e strumenti musicali: quadri, dipinti arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche; pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici; fotografie, collezioni in genere e cose aventi valore artistico o storico; strumenti musicali.
La Società risponde sino alla concorrenza di euro 50.000,00 per sinistro con il limite di euro 15.000,00 per singola opera o oggetto assicurato, indennizzabili ai sensi della presente assicurazione e senza far luogo alla applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500,00.

UBICAZIONE 2 – Via Luigi Galvani, snc – Loc. Zirri Gazzi - adibito a Deposito e Laboratorio di scenografie e merci varie



- A. Contenuto, Arredamenti ed attrezzature di ufficio e d'officina per complessive euro 30.000,00 intendendosi tale somma quale massimo risarcimento per sinistro, per danni subiti dal contenuto ovunque riposto nell'immobile adibito a teatro e relative pertinenze ed uffici.

La Società non farà luogo, qualunque sia il valore di quanto contenuto nel fabbricato che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

La franchigia prevista per ogni sinistro è di euro 500,00.

Ai fini della presente copertura assicurativa, sono comprese in garanzia le attrezzature di ufficio in possesso del Contraente a seguito di noleggio, leasing, comodato ,ecc.

UBICAZIONE 3 – Vill. Tremestieri, snc- Immobile adibito laboratorio di scenografie e relative pertinenze.

- A. Contenuto, Arredamenti ed attrezzature di ufficio e d'officina per complessive euro 35.000,00 intendendosi tale somma quale massimo risarcimento per sinistro, per danni subiti dal contenuto ovunque riposto nell'immobile adibito a teatro e relative pertinenze ed uffici.

La Società non farà luogo, qualunque sia il valore di quanto contenuto nel fabbricato che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

La franchigia prevista per ogni sinistro è di euro 500,00.

Ai fini della presente copertura assicurativa, sono comprese in garanzia le attrezzature di ufficio in possesso del Contraente a seguito di noleggio, leasing, comodato ,ecc.

Articolo 4: Denuncia di sinistro ed Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia assicuratrice, tramite il broker entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne sia venuto a conoscenza.

In caso di sinistro di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da una PEC da inviare al broker che provvederà agli adempimenti di conseguenza.

Al verificarsi di un sinistro, l'Assicurato deve altresì:

- denunciare il sinistro al competente Organo di Pubblica Sicurezza o all'Autorità Giudiziaria entro due giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza;
- fornire alla Compagnia, tramite il broker entro dieci giorni lavorativi, l'elenco delle cose rubate o danneggiate nel furto o tentativo di furto, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia presentata all'autorità preposta;
- denunciare tempestivamente al debitore l'eventuale sottrazione di titoli di credito nonché esperire la relativa procedura di ammortamento;
- adoperarsi per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia delle cose rimaste e di quanto danneggiato.



L'inadempienza di uno di tali obblighi può comportare la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi precedenti sono a carico della Compagnia salvo che la stessa provi che le spese sono state operate inconsideratamente.

L'Assicurato, altresì, deve:

- tenere a disposizione, fino a periziazione definitiva e se non sono sorte contestazioni tra le parti, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere – per tale titolo – diritto ad indennizzo;
- dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose asportate e/o danneggiate, tenere a disposizione ogni elemento di prova e facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e/o i periti incaricati ritenessero necessari;
- presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti ritenuti utili al caso.

Articolo 5: Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Articolo 6: Esagerazione del danno

L'Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno, dichiara il furto di cose non esistenti od occulta, sottrae o manomette cose non rubate o produce informazioni o documenti falsi, ovvero altera tracce o indizi del reato, perde il diritto al risarcimento.

Articolo 7: Titoli di credito

Ove dovessero essere trafugati titoli di credito:

- la Compagnia non pagherà l'indennizzo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, ove previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo da essa percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è quello della somma dagli stessi riportata.

Per quanto concerne gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto quando sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Articolo 8: Garanzie aggiuntive

1. RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO – ESTORSIONE:



Rapina avvenuta nei locali del Contraente , anche non di proprietà comunale, in cui hanno sede uffici dell'ente anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali. Tale garanzia è prestata anche quando la persona oggetto di violenza o minacciata sia diversa da quella che di fatto consegna ai malfattori le cose rapinate.

2. SCOPERTO PER GARANZIA RAPINA:

In caso di rapina la Compagnia rimborserà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza: il restante 10% rimane a carico dell'Assicurato che non potrà farlo assicurare da altri.

3. DANNI AI VALORI: sono equiparati ai danni da rapina i danni e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi a terzi dovuti per legge in caso di ritrovamento della refurtiva;

4. DANNI E/O GUASTI CAGIONATI DAI LADRI: la Compagnia risarcisce i danni ed i guasti (anche se identificabili quali "atti vandalici") provocati dai ladri in occasione di un furto o di una rapina (anche se solo tentati) fino ad massimo di euro 30.000,00.

5. FURTO COMMESSO CON L'USO DI CHIAVI AUTENTICHE: la Compagnia risarcisce i furti commessi con l'uso di chiavi autentiche quando sia provato che un estraneo se ne sia impadronito estorcendole od impossessandosene mediante furto con scasso o usando violenza o minaccia nei confronti di colui che le deteneva. Quanto sopra purchè il furto di dette chiavi avvenga fuori dai locali del Contraente ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi con i mezzi di custodia parimenti chiusi.

6. DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO POLITICI: l'assicurazione comprende i danni da furto e rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

7. ATTI VANDALICI: l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina anche se tali reati sono stati soltanto tentati.

Articolo 9: Franchigie e scoperti

Ove non diversamente contrattualizzato, la Società liquiderà ogni sinistro al netto di una franchigia del 10%, con un minimo di euro 500,00 che il Contraente non può assicurare con altra polizza.